

N. R.G. 34277/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Matteo Ferrari ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **34277/2013** promossa da:

AMBROGIO SIRTORI (C.F. SRTMRG37S12F887U), **SAMUELE ANGELO SIRTORI** (C.F. SRTSLN69L10C933L), **SABRINA SIRTORI** (C.F. SRTSRN65P59C933I) e **SAMANTHA SIRTORI** (C.F. SRTSNT72H46C933G),, con il proc. dom. avv. INZITARI BRUNO, VIA VISCONTI DI MODRONE 36 20122 MILANO e l'avv. POZZOLI GOFFREDO (PZZGFR53S16C933I) VIA OBERDAN, 38 AROSIO;

attori

contro

SEMPIONE SIM SPA (C.F. 03580520173), con il proc. dom. avv. TOLA ANTONIO PAOLO, VIA AGNELLO, 12 MILANO

RENZO GIOVANNONI (C.F. GVNRRNZ51S24C461Q), con il proc. dom. avv. PIROTTA ROBERTO, VIA ARIMONDI, 33 MILANO

convenuti



CONCLUSIONI

Per gli attori:

previa, all'occorrenza, declaratoria della natura apocriфа delle sottoscrizioni apposte sugli ordini di acquisto e/o vendita dei titoli partitamente indicati dagli Attori in atto di citazione, come pure nelle note allegate al verbale di udienza del 1° ottobre 2013

1. In via principale:

- accertare e dichiarare l'attuazione da parte della SEMPIONE e del Sig. Renzo Giovannoni di una illegittima attività di gestione del patrimonio di proprietà degli Attori e, per l'effetto, dichiarare la nullità ex art. 23 T.U.F. delle singole operazioni di acquisto, vendita e/o trasferimento di strumenti finanziari poste in essere dalla SEMPIONE e dal Sig. Renzo Giovannoni, a partire dal 6 marzo 2003, sulla scorta di una surrettizia gestione patrimoniale, per totale mancanza del contratto quadro di gestione di portafoglio, per tutte le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente condannare la SIM e il Sig. Giovannoni, in solido tra loro, a restituire in favore dei Sig.ri SIRTORI la complessiva somma investita, come pure le somme addebitate a titolo di commissioni e spese in connessione con l'attività di negoziazione posta in essere, pari ad € 390.000,00, ovvero la maggiore o minor somma che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi dalla data della domanda al saldo e maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c.

2. In via gradata:

- accertare e dichiarare la nullità ex art. 1418, secondo comma, c.c.. e/o ex artt. 23 T.U.F. e 1418, primo e secondo comma, c.c., ovvero ancora ex art. 1352 c.c., delle singole operazioni di acquisto, vendita e/o trasferimento di strumenti finanziari poste in essere dalla SEMPIONE e dal Sig. Renzo Giovannoni, a partire dal 6 marzo 2003 per tutte le motivazioni dettagliatamente indicate in narrativa



e conseguentemente condannare la SIM e il Sig. Giovannoni, in solido tra loro, a restituire in favore dei Sig.ri SIRTORI la complessiva somma investita, come pure le somme addebitate a titolo di commissioni e spese in connessione con l'attività di negoziazione posta in essere, pari ad € 390.000,00, ovvero la maggiore o minor somma che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi dalla data della domanda al saldo e maggior danno ex art. 1224, secondo comma, c.c.

3. In via ulteriormente gradata: previo accertamento, a norma dell'art. 1218 c.c., dell'inadempimento della SIM e del Sig. Renzo Giovannoni alle disposizioni di cui alla disciplina di settore in materia di prestazione dei servizi di investimento (in particolare, art. 21 T.U.F. e artt. 26, 28 e 29 Reg. Consob n. 11522/1998, come pure artt. 27, 28, 31, 40 e 42 Reg. Consob n. 16190/2007, artt. 1175, 1176 e 1375 c.c.), nonché alla disciplina contrattuale, come pure previo accertamento del danno occorso al patrimonio degli Attori per effetto dei comportamenti scorretti, negligenti e contrari a buona fede posti in essere dalla stessa SIM e dal Sig. Giovannoni come meglio descritti in narrativa dichiarare la risoluzione dei contratti di ricezione e trasmissione di ordini conclusi tra i Sig.ri SIRTORI e la SIM, come pure delle singole operazioni di acquisto e/o vendita poste in essere sulla base degli stessi, ai sensi dell'art. 1453 c.c., e conseguentemente condannare la stessa SIM e il Sig. Giovannoni, in solido tra loro, al risarcimento del danno patito dagli Attori, quantificabile nell'importo € 390.000,00, comprensivo delle commissioni addebitate ai Sig.ri SIRTORI con riferimento operatività di negoziazione sui mercati, ovvero nella maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa, oltre ad interessi legali ex art. 1224 primo comma, c.c., dalla data della domanda al saldo, nonché al maggior danno, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c.

4. In via di ulteriore subordine:



- accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1218 c.c. e/o contrattuale da contatto sociale e/o ex art. 2043 c.c. del Sig. Renzo Giovannoni e la responsabilità solidale della SEMPIONE ai sensi dell'art. 1228 e/o 2049 c.c., per le ragioni esposte in narrativa, e conseguentemente condannare il Sig. Giovannoni, in solido con la SIM, al risarcimento del danno patito dagli Attori, quantificabile nell'importo € 390.000,00, comprensivo delle commissioni addebitate ai Sig.ri SIRTORI con riferimento operatività di negoziazione sui mercati, ovvero nella maggiore o minor somma che risulterà in corso di causa, oltre ad interessi legali ex art. 1224 primo comma, c.c., dalla data della domanda al saldo, nonché al maggior danno, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c.

In via istruttoria:

A) I Sigg.ri SIRTORI insistono per l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova:

- 1) vero che il Sig. Ambrogio Sirtori ha conseguito la licenza elementare e lavora da sempre nel negozio di elettrodomestici di sua proprietà, sito nel Comune di Nibionno (LC), a conduzione familiare, le cui fotografie si mostrano al teste (doc. 12);
- 2) vero che nel predetto negozio di elettrodomestici prestano la propria attività lavorativa anche i figli, Sig.ra Sabrina Sirtori e Samuele Angelo Sirtori – i quali hanno conseguito, rispettivamente, la licenza media e un diploma in ragioneria –, espletando la funzione di commessa e di addetto alla vendita e al montaggio degli elettrodomestici;
- 3) vero che il Sig. Ambrogio Sirtori ha conosciuto il Sig. GIOVANNONI oltre trent'anni or sono, quando questi si recò presso il suo negozio di elettrodomestici di Nibionno, nella qualità di cliente;
- 4) vero che il Sig. GIOVANNONI in tale occasione e nei successivi incontri avuti con gli Attori, sempre presso il loro negozio di elettrodomestici di Nibionno, ha riferito ai Sig.ri SIRTORI di lavorare presso



la Filiale del SanPaolo di Lecco e, in quanto esperto in materia finanziaria, si è offerto di gestire i risparmi degli stessi Sig.ri SIRTORI;

5) vero che i Sig.ri SIRTORI, sulla base della rilevante competenza in materia finanziaria mostrata dal Sig. GIOVANNONI e visto il rapporto di fiducia con lo stesso creatosi nel tempo, hanno acconsentito ad investire i loro risparmi in strumenti finanziari, secondo una modalità di investimento conservativa del capitale investito e a basso rischio di perdita, sottoscrivendo i contratti di ricezione e trasmissione di ordini di cui ai docc. 1) e 2), che si rammostrano al teste;

6) vero che i Sig.ri SIRTORI hanno ignorato per tutta la durata del rapporto contrattuale in essere con la SIM ed ancora oggi ignorano la tipologia, la struttura, le caratteristiche e il rischio di investimento proprio dei prodotti finanziari di volta in volta concretamente negoziati per loro conto dalla SEMPIONE e dal Sig. GIOVANNONI, con riferimento ai contratti di ricezione e trasmissione ordini di cui si controverte nel presente giudizio, prodotti sub docc. 1 e 2;

7) vero che per tutta la durata del rapporto contrattuale oggetto di contestazione (dal 2003 sino ad oggi) la SIM e il Sig. GIOVANNONI hanno proceduto all'acquisto e alla vendita dei titoli sul conto-deposito n. 0342,0600675, intestato ai Sig.ri SIRTORI presso il Banco di Brescia, senza previamente consultare gli Attori e senza ricevere da questi ultimi i relativi ordini di negoziazione;

8) vero che i Sig.ri SIRTORI, per tutta la durata del rapporto contrattuale con la SIM (dal 2003 sino ad oggi), hanno richiesto al Sig. GIOVANNONI di aver cura di non perdere il capitale dagli stessi investito.

e indicano quale teste sui capitoli 1, 2 e 3 il Sig. Angelo Saimi, residente in Nibionno, Via Cadorna n. 5/d e su tutti i capitoli la Sig.ra Giuseppina Negri, residente in Nibionno, Via Manzoni n. 34, moglie del Sig. Ambrogio Sirtori, nonché madre dei Sig.ri Samuele Angelo, Sabrina e Samantha Sirtori.



B) I Sig.ri SIRTORI insistono altresì affinché l'Ill.mo Giudice adito voglia disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio sul seguente quesito: "Ricostruisca il CTU, valutati tutti i documenti prodotti in atti dalle parti – con espressa esclusione di quelli la cui sottoscrizione sarà accertata come apocrifa a seguito del procedimento di verifica svoltosi in giudizio -, l'andamento del portafoglio-titoli dei Sig.ri SIRTORI di cui al conto deposito n. 342,0600675, intestato agli stessi Attori presso il Banco di Brescia, determinando, in particolare l'ammontare del detrimento patrimoniale subito dagli Attori in conseguenza della negligente e pregiudizievole operatività in strumenti finanziari unilateralmente posta in essere dalla SEMPIONE in solido con il Sig. GIOVANNONI, in difetto dei relativi ordini di negoziazione, pari alla riduzione dell'importo capitale originariamente investito. A tal fine, determini il CTU: a) in primo luogo, le perdite di investimento maturate nel corso dell'intero rapporto contrattuale (dal 2003 sino ad oggi) con riferimento alle singole negoziazioni poste in essere; b) in secondo luogo, se la concreta operatività posta in essere dalla SEMPIONE e dal Sig. GIOVANNONI sia compatibile, anche sotto il profilo della frequenza delle negoziazioni, con la natura di cliente "retail" propria dei Sig.ri Sirtori, determinando al contempo l'ammontare complessivo delle commissioni ottenute dalla SIM ed addebitate agli Attori con riguardo alla unilaterale operatività in strumenti finanziari posta in essere con riguardo ai contratti di cui è causa"

Si insiste, inoltre, per il rigetto delle istanze di prova orale ex adverso formulate, e, in ogni caso, per la denegata ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse ritenere ammissibili uno, alcuni o tutti i capitoli di prova orale ex adverso formulati, i Sigg.ri SIRTORI insistono per l'ammissione a prova contraria su detti capitoli coi testi indicati, Sig. Angelo Saimi e Sig.ra Giuseppina Negri.

Si insiste per il rigetto dell'istanza per l'ordine d'esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata da SEMPIONE SIM e, comunque, di ogni altra istanza istruttoria spiegata dai Convenuti.



Con la più ampia riserva di ulteriori deduzioni, eccezioni e difese, anche in via istruttoria.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Per la convenuta Sempione SIM:

Nel merito in via principale:

- rigettare tutte le domande proposte dai signori Sirtori poiché infondate sia nell'an che nel quantum, sia in fatto che in diritto;

In ogni caso:

- con vittoria di spese e onorari del presente giudizio oltre IVA e CPA.

In via istruttoria:

- ammettersi prova per interpellato degli attori (quanto ai capitoli da 1 a 4) e per via testimoniale quanto a tutti i seguenti capitoli di prova:

1) VERO che, al momento della sottoscrizione del contratto con SprinGest (6 marzo 2003), i signori Sirtori dichiararono di essere titolari di un deposito gestito presso la banca Credit Suisse, per l'ammontare di circa Euro 1.500.000 e che l'importo trasferito presso SprinGest (Euro 350.000,00) rappresentava una parte di detto patrimonio;

2) VERO che, sempre in detta sede, i signori Sirtori dichiararono di essere titolari di un conto corrente presso Banca Intesa, filiale di Lecco, dotato di una liquidità pari a circa Euro 100.000,00;

3) VERO che, al momento della sottoscrizione del contratto con SprinGest, i signori Sirtori rappresentarono che lo scopo del trasferimento, su tale deposito titoli, della somma di Euro 350.000,00 proveniente da Credit Suisse era quello di poter disporre di un conto per il trading sul quale movimentare, anche con frequenza, strumenti finanziari;



4) VERO che, sempre in detta sede, i signori Sirtori specificarono che la gestione patrimoniale presso Credit Suisse era connotata da parametri conservativi e di contenimento del rischio;

5) VERO che gli estratti conto che mi si rammostrano (cfr. ns. doc. 2) sono stati consegnati a mani ai signori Sirtori, come risulta dalla firma per ricevuta sugli stessi apposta;

6) VERO CHE, nei rapporti di gestione patrimoniale intrattenuti con i propri clienti, la SIM struttura il portafoglio di investimento secondo la lista di titoli obbligazionari e azionari prescelti dal Comitato di Gestione, come da documenti che mi si rammostrano (ns. doc. 8);

7) VERO che, negli anni dal 2003 al 2011, la composizione del portafoglio relativo ai rapporti di gestione patrimoniale tra la SIM e i suoi clienti era quella negli estratti che mi sono rammostrati (ns. doc. 8).

Si indicano come testi:

- il dott. Massimo Maria Gionso, residente a Milano, Via sui capitoli da 1 a 4;

- la signora Laura Restelli, presso Sempione Sim sul capitolo 5;

- la signora Mariagrazia Gentile, presso Sempione Sim sui capitoli 6 e 7.

- Si chiede, altresì, che sia ordinata agli attori e/o a Credit Suisse Italia S.p.A. l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. di un estratto conto aggiornato di tutte le posizioni, di liquidità, di deposito titoli o gestione patrimoniale intestate ai signori Sirtori presso la società e tutte le sue controllate italiane, nonché di tutta la relativa documentazione contrattuale.

- In relazione all'istanza di verifica dedotta per il denegato caso di ammissibilità dei disconoscimenti dedotti dagli attori, Sempione SIM indica come mezzi di comparazione il contratto di negoziazione stipulato in data 6 marzo 2003 (doc. avv. 1), la procura alle liti rilasciata dagli attori a



marginie dell'atto di citazione e tutti gli ordini d'acquisto qui versati in atti e non contestati dalle controparti e indica, quale mezzo di prova, la perizia calligrafica delle sottoscrizioni degli attori.

- Si chiede, inoltre, per il solo caso di ammissione dei capitoli di prova avversari, ammettersi l'esponente alla prova contraria con i testi indicati a prova diretta.

Per il convenuto Giovannoni:

Il Sig. Renzo Giovannoni insiste affinché - previa, occorrendo - remissione in istruttoria per: i) assunzione delle prove orali dedotte nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., qui recettiziamente richiamate; ii) chiamata del CTU a chiarimenti (specie su ultimo alinea conclusioni del consulente dell'ufficio)

Respinge le domande avversarie per inammissibilità, stanti gli evidenziati difetto di giurisdizione del Giudice adito/improcedibilità della domanda, prescrizione e difetto di legittimazione, ed infondatezza in fatto come in diritto e difetto di prova, il tutto per i motivi indicati in atti. Vinte le spese ed onorari di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato Ambrogio, Samuele Angelo, Sabrina e Samantha Sirtori convenivano in giudizio la Sempione SIM e Renzo Giovannoni, al fine di ottenerne la condanna in via solidale alla restituzione di somme oggetto di investimenti mobiliari e al risarcimento dei danni.

Gli attori in particolare esponevano:

- che il 6.3.2003 stipulavano con la SprinGest SIM, oggi Sempione SIM, un contratto di negoziazione titoli;
- che il 28.1.2008, al fine di adeguare il rapporto alla nuova disciplina sopravvenuta, gli attori stipulavano un secondo contratto di negoziazione titoli;



- che entrambi i contratti prevedevano che gli strumenti finanziari di volta in volta acquistati, così come le disponibilità liquide collegate a tali investimenti, fossero depositati su un conto corrente e su un accessorio conto deposito titoli appositamente aperti presso il Banco di Brescia;
- che con il secondo contratto la Sempione SIM induceva gli attori a conferire delega in favore di Renzo Giovannoni, già promotore finanziario della stessa SIM, per la trasmissione degli ordini di investimento;
- che, in violazione dei limiti del contratto stipulato, la Sempione SIM e il Giovannoni davano luogo a una vera e propria surrettizia gestione patrimoniale, il tutto a esclusivo vantaggio e interesse della stessa SIM;
- che, infatti, sino al 2007 le operazioni di investimento venivano effettuate in assenza di ordini da parte degli attori;
- che, infatti, nonostante la richiesta di documentazione in tal senso, la Sempione SIM non trasmetteva alcun ordine di investimento prima del 2007;
- che, quanto agli ordini successivi al 2007, gran parte delle operazioni risultavano essere state compiute in forza di ordinativi riportanti sottoscrizioni degli attori contraffatte, che venivano espressamente disconosciute;
- che, a partire dal 2008, il Giovannoni, benchè munito di mera delega a trasmettere gli ordini, comunque richiesti dagli attori, viceversa cominciava a operare in proprio e in modo assolutamente indipendente, attuando una non prevista e disciplinata gestione patrimoniale;
- che la Sempione SIM e il Giovannoni ponevano in essere un numero altissimo di operazioni, con una cadenza frenetica, determinando spese ingentissime a titolo di commissioni, per oltre 300.000,00 euro;



- che, inoltre, operando investimenti su titoli altamente rischiosi, se non tossici, i convenuti determinavano la perdita pressochè totale del patrimonio investito dagli attori;
- che, infatti, a fronte di investimenti per circa 380.000,00 euro, alla chiusura del rapporto residuavano titoli per circa euro 8.500,00.

Si costituiva ritualmente in giudizio la Sempione SIM, contestando quanto *ex adverso* dedotto e, in particolare, producendo gli ordini di investimento per il periodo antecedente al 2007; nel merito, in ogni caso, rilevava come gli attori avessero costituito il rapporto con la convenuta, al fine di distinguere il profilo di investitore rispetto al rapporto equivalente già in essere con il Credit Suisse, attraverso il quale risultavano investiti circa 1,5 milioni di euro in forza di un profilo conservativo e prudente; che con il rapporto con la Sempione SIM, invece, gli attori avevano prospettato un obiettivo di investimento altamente rischioso e speculativo, con la previsione di operazioni ripetute con estrema frequenza, come dichiarato nel questionario ex MIFID; che il patrimonio investito era pari a circa euro 349.500,00, mentre gli attori indicavano quale perdita l'ammontare massimo conseguito nel rapporto dal loro portafoglio titoli; che, infine, il Giovannoni non era mai stato promotore finanziario della SIM, ma solo fino al 2007 responsabile della sala acquisti.

Si costituiva anche Renzo Giovannoni, contestando a sua volta quanto dedotto dagli attori e, in particolare, negando di avere operato in assenza di istruzioni da parte degli investitori e, quindi, oltre i limiti della delega.

Il giudice disponeva consulenza tecnica di ufficio di tipo grafologico sulle firme sconosciute e, all'esito, rinviava all'udienza del 21.6.2016 per la precisazione delle conclusioni; adempiuto detto onere processuale, la causa era trattenuta in decisione, previo deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica ad opera delle parti.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree sono infondate e, pertanto, non possono trovare accoglimento.

Preliminarmente, tuttavia, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa del Giovannoni, sul presupposto che nel primo contratto quadro le parti avevano pattuito una clausola compromissoria, per la rimessione a un giudizio arbitrale delle possibili controversie discendenti dal rapporto disciplinato dal contratto stesso.

In proposito, infatti, è sufficiente osservare come con il secondo contratto le parti non avessero più previsto la clausola compromissoria, ma al contrario avessero pattuito quale foro esclusivo di competenza il Tribunale di Milano.

Considerato come gli attori, introducendo il presente giudizio, abbiano dedotto contestazioni in ordine a operazioni compiute sia sotto la vigenza del primo contratto che sotto l'operatività del secondo, quanto meno per ragioni di connessione si giustifica la competenza giurisdizionale del giudice ordinario con riferimento all'intera controversia.

Tale conclusione assorbe ogni ulteriore considerazione in ordine al fatto che Sempione SIM, ossia la controparte contrattuale degli attori, costituendosi in giudizio non abbia eccepito alcunchè sul punto, rinunciando in tal modo alla competenza giurisdizionale degli arbitri a vantaggio di quella del giudice ordinario adito.

Passando, quindi, al merito della controversia, la difesa attorea ha in primo luogo mosso le proprie contestazioni sul presupposto che i convenuti avrebbero posto in essere una vera e propria gestione patrimoniale non prevista contrattualmente; nonostante, infatti, fosse stato stipulato un contratto quadro in materia di negoziazioni in strumenti finanziari, la Sempione SIM, avendo operato in difetto di ordini ad opera dei clienti o, comunque, in forza di ordini disposti in assoluta autonomia dal Giovannoni,



nonostante questi avesse una delega solo a trasmettere alla SIM gli ordini degli attori, di fatto aveva operato nell'ambito di una vera e propria, seppur non pattuita, gestione patrimoniale, il tutto a vantaggio esclusivo e nell'interesse della stessa SIM.

Tale costruzione, in particolare, è stata articolata sostenendo l'inesistenza di ordini di investimento ad opera dei clienti per il periodo precedente al 2007, il disconoscimento delle firme apposte in calce a diversi ordini di investimento relativi al 2007 e l'operatività autonoma del Giovannoni per il periodo successivo al gennaio 2008, senza che gli attori gli avessero dato istruzione alcuna.

Senonchè deve rilevarsi in primo luogo come Sempione SIM, costituendosi in giudizio, abbia prodotto gli ordini scritti di investimento anche per il periodo precedente al 2007; in risposta a tale produzione gli attori hanno disconosciuto le firme apposte su un gran numero degli ordinativi prodotti.

A seguito di consulenza tecnica di tipo grafologico espletata per conto dell'ufficio, l'ausiliario del giudice ha potuto accertare la genuinità delle sottoscrizioni riportate in calce a tutti gli ordinativi contestati, con la sola eccezione di quelli datati rispettivamente 6.5.2005, 20.6.2006 e due del 29.1.2008.

Orbene, in primo luogo vanno fatte proprie le conclusioni tecniche alle quali è pervenuto l'ausiliario del giudice, risultando le stesse frutto di una analisi coerente e scevra da palesi errori; in particolare, a fronte delle contestazioni mosse dalla difesa attorea, ritiene chi scrive del tutto corretta la scelta del consulente dell'ufficio di utilizzare ai fini di scritture di comparazione anche gli ordini di investimento prodotti in giudizio dalle parti e non disconosciuti nelle firme dagli attori, considerato come tali sottoscrizioni, dovendole considerare riconosciute, costituiscano sicuramente una comparazione certa, in quanto già valutate dalla stessa parte disconoscente come di proprio pugno; a ciò si aggiunga, inoltre, come l'ausiliario del Tribunale abbia condotto la propria analisi tecnica ricorrendo anche ad altre



scritture di comparazione e che la valutazione complessiva dei dati acquisiti ha portato con certezza a riconoscere la genuinità di quasi tutte le sottoscrizioni esaminate.

La tesi della gestione patrimoniale surrettizia, incentrata sulla inesistenza di ordinativi di investimento ad opera degli attori, è stata quindi decisamente smentita dalle produzioni di Sempione SIM e dalla espletata consulenza tecnica di ufficio.

Per quanto concerne, poi, l'operatività effettuata dal 2008 in poi tramite gli ordini telefonici impartiti dal Giovannoni, salvo quanto si dirà specificamente *infra*, in questa fase è sufficiente rilevare come, in presenza di una delega a trasmettere tali ordini, nessuna contestazione in relazione a tali operazioni potrebbe essere mossa nei confronti dell'intermediario finanziario, a meno che non si provi (cosa peraltro non avvenuta nel caso di specie) una collusione tra il Giovannoni e la Sempione SIM.

Se così è, quindi, anche qualora si volesse ipotizzare un operato illegittimo da parte del Giovannoni, per avere investito in difetto di corrispondenti manifestazioni di volontà ad opera degli attori, comunque non potrebbe prospettarsi in capo a Sempione SIM una attività di surrettizia gestione patrimoniale in contrasto con il contenuto del contratto quadro perfezionato con gli attori.

Tali conclusioni portano inevitabilmente al rigetto della domanda diretta a ottenere la dichiarazione di nullità dell'intero rapporto, per difetto di contratto quadro scritto ex art. 23 TUF con riferimento a un rapporto di gestione patrimoniale.

Parimenti, l'accertamento della genuinità delle sottoscrizioni in calce agli ordini di investimento, salvo quanto si dirà con riferimento ai quattro documenti con firma apocrifia e in relazione all'operato riconducibile all'intervento del Giovannoni, porta altresì al rigetto della domanda nei termini ampi prospettati in via subordinata, ossia di nullità per difetto di consenso negoziale o, ancora, per difetto di forma.



In relazione a tale ultima ipotesi, in particolare, va osservato come i contratti quadro in atti prevedano per gli ordini di investimento la forma convenzionale scritta, affiancata da forme alternative, quali le telefonate registrate, ossia la forma osservata per l'operatività successiva al gennaio 2008, per cui non può essere accolta la domanda diretta a ottenere l'accertamento di nullità delle operazioni in contestazione per difetto di forma *ad substantiam*.

Infondata risulta, altresì, la domanda, per la verità prospettata in termini particolarmente generici, di responsabilità dei convenuti per violazione del dettato di cui all'art. 21 TUF, considerato come tale ipotesi è stata introdotta in giudizio dagli attori quale mera differente qualificazione giuridica dell'asserita esecuzione di operazioni di investimento in difetto di corrispondenti ordinativi ad opera degli attori.

In ogni caso, *ad abundantiam*, non può non essere osservato come nessuna contestazione sotto il profilo propriamente informativo risulti essere stata specificata dagli attori con riferimento a uno piuttosto che a un altro titolo oggetto della assidua operatività da loro posta in essere, nè possono essere sollevati dubbi in ordine all'adeguatezza/appropriatezza degli strumenti finanziari acquistati, considerato il profilo di rischio altamente speculativo descritto e fatto proprio dagli attori, come confermato in sede di questionario ex MIFID.

Se, pertanto, deve escludersi una responsabilità dell'intermediario finanziario con riferimento al proprio operato contrattuale, a maggior ragione tale conclusione deve essere affermata con riferimento alla condotta specifica ascritta al Giovanoni.

In primo luogo, infatti, va osservato come la delega al Giovannoni sia stata conferuita quando questi già non era più dipendente di Sempione SIM, escludendo per ciò solo una solidarietà fondata sulla previsione di cui all'art. 31 TUF.



In secondo luogo va detto come, anche qualora si volesse prospettare la condotta inadempiente del Giovannoni per avere agito in violazione dei limiti della delega conferitagli, la sussistenza della delega rilasciata dagli attori per la trasmissione degli ordini di per sè ha giustificato l'affidamento di Sempione SIM sulla riconducibilità delle operazioni alla volontà negoziale dei clienti.

In presenza della delega a suo tempo rilasciata, infatti, correttamente Sempione Sim, ricevendo ordini di investimento da parte del Giovannoni, ha attribuito gli stessi direttamente ai Sirtori, rimanendo l'intermediario estraneo al rapporto interno tra i clienti e il soggetto delegato e non sussistendo ragione alcuna per giustificare l'esigibilità da parte della SIM di una verifica circa il corretto esercizio da parte del Giovannoni del potere conferitogli dagli attori.

Sul punto, infatti, la difesa attorea si è limitata apoditticamente a lamentare una condotta negligente della Sempione SIM, senza in alcun modo allegare quali sarebbero state le anomalie che avrebbero dovuto spingere l'intermediario finanziario a vagliare in concreto le modalità di esercizio del mandato ad opera del Giovannoni.

Per tali ragioni, quindi, si tratta di vagliare la correttezza o meno dell'operato del Giovannoni in una prospettiva di responsabilità del solo delegato e non anche, in via solidale della Sempione SIM.

In proposito gli attori hanno dedotto come il Giovannoni, tradendo la delega conferitagli semplicemente per la trasmissione degli ordini alla SIM, ordini comunque dettati dagli investitori, avrebbe invece operato in assoluta autonomia, ponendo in essere una vera e propria non autorizzata gestione patrimoniale.

A fronte di tale contestazione il convenuto ha replicato sostenendo come, in presenza della delega, sarebbe stato onere degli attori provare la violazione da parte sua delle disposizioni impartite direttamente dai Sirtori.



Tale assunto, riferito al riparto dell'onere probatorio, non può essere condiviso, considerato come ai sensi dell'art. 1218 c.c., nell'ambito di una dedotta responsabilità contrattuale, a fronte della contestazione di un inadempimento, spetti alla parte onerata provare di avere correttamente adempiuto, salvo una impossibilità della prestazione per causa ad egli non imputabile.

Detto ciò, va osservato come, pur in difetto di prova ad opera del convenuto delle istruzioni di ordine di volta in volta impartite dagli attori al Giovannoni, una lettura coordinata di tutti i dati istruttori porti comunque a ritenere che tali istruzioni fossero state effettivamente date e che, quindi, il Giovannoni avesse operato semplicemente trasmettendo alla SIM gli ordini dei clienti, nel rispetto della delega conferitagli.

Tale conclusione, infatti, si impone in primo luogo alla luce della condotta degli stessi attori, considerato come appaia quanto meno inverosimile che questi, pur operando con assiduità e secondo un profilo di investimento altamente speculativo, per almeno due anni non solo non abbiano mai verificato il proprio portafoglio titoli, ma si siano totalmente disinteressati di controllare le operazioni compiute, tanto da non avere mai sollevato contestazione alcuna con riferimento all'operato del Giovannoni.

L'inverosimiglianza di tale condotta inerte degli attori risulta a tal punto evidente, se si consideri il doppio flusso informativo di cui essi risultavano destinatari, dal momento che, oltre che ricevere gli estratti periodici, nonchè le conferme delle operazioni disposte da parte di Sempione SIM, i Sirtori ricevevano anche gli estratti conto da parte del Banco di Brescia.

Ebbene, appare sostanzialmente impossibile ipotizzare che gli attori, quali investitori esperti e orientati a una impronta speculativa, per oltre due anni non abbiano mai guardato gli estratti conto, nè si siano mai insospettiti a fronte delle conferme degli ordini inviate loro da Sempione SIM (circostanza non



contestata dalla difesa attorea).

Tali considerazioni risultano insuperabilmente rafforzate da una ulteriore considerazione: a fronte, infatti, di una operatività estremamente elevata, caratterizzata da operazioni compiute con altra frequenza sino a tutto il gennaio 2008 (come si è visto, è risultato che gli ordini prodotti da Sempione SIM provenivano effettivamente dagli attori), appare inspiegabile che questi abbiano completamente cessato di operare una volta conferita la delega a trasmettere gli ordini al Giovannoni.

Considerato, infatti, come dal gennaio 2008 gli ordini risultano tutti impartiti telefonicamente dal Giovannoni e che tutte le operazioni sono state contestate, in quanto non provenienti dalla volontà degli attori, si dovrebbe arrivare ad affermare come l'operatività dei Sirtori, caratterizzata da una altissima frequenza per quattro anni, improvvisamente e senza alcun motivo si sarebbe interrotta dal gennaio 2008, subentrando la gestione surrettizia e non autorizzata del Giovannoni.

La ricostruzione cronologica sopra detta appare quanto meno inverosimile, per lo meno in assenza di alcuna spiegazione ad opera della difesa attorea: se tutte le operazioni successive al gennaio 2008 dovessero essere considerate poste in essere "abusivamente" dal Giovannoni, non si comprende come mai nessun investimento da quella data sarebbe stato compiuto dagli attori, i quali, a loro dire, avrebbero cessato completamente di operare.

Tali considerazioni, lette congiuntamente, portano a ritenere inverosimile l'assunto attoreo nel senso di ipotizzare che dal gennaio 2008 tutte le operazioni di investimento sarebbero state compiute autonomamente dal Giovannoni in assenza di istruzioni conformi da parte dei Sirtori; in difetto, quindi, di specifica contestazione riferita a individuate operazioni, deve viceversa ritenersi come il Giovannoni operasse in conformità alla delega e, quindi, si limitasse a trasmettere gli ordini dei Sirtori.

Anche se così non si volesse considerare, infine, la condotta complessiva degli attori dovrebbe essere



intesa come una ratifica dell'operato del Giovannoni, considerato come i primi, nonostante il doppio flusso informatico di cui si è detto sopra, nulla hanno segnalato alla Sempione SIM e allo stesso Giovannoni, di fatto facendo proprio l'operato di quest'ultimo.

Del resto si è anche detto come, nell'originaria impostazione della causa, la difesa attorea aveva ipotizzato una collusione tra il Giovannoni e la Sempione SIM per porre in essere una surrettizia gestione patrimoniale, il tutto a vantaggio esclusivo della SIM, quanto meno in termini di addebito di commissioni; considerato quanto già osservato in ordine al difetto di prova circa l'accordo illecito che sarebbe intervenuto tra i convenuti e, conseguentemente, considerata l'estraneità di Sempione SIM alla ipotizzata condotta inadempiente del Giovannoni, francamente non risulta comprensibile la logica e l'interesse sotteso all'operato ascritto a quest'ultimo.

Non si comprende, infatti, quale utilità questi avrebbe conseguito operando autonomamente sul portafoglio titoli degli attori, considerato come, comunque, anche qualora gli investimenti altamente speculativi che egli avrebbe scelto avessero portato a risultati positivi, questi sarebbero comunque rimasti nell'esclusiva disponibilità dei Sirtori.

A fronte di tali considerazioni, lette unitariamente, deve concludersi come debba essere respinta l'azione di responsabilità extracontrattuale proposta nei confronti del Giovannoni, considerato come la delega pacificamente conferitagli e l'ipotizzata sua violazione porta a inquadrare la vicenda necessariamente in una prospettiva contrattuale; la sussistenza di un vincolo contrattuale specifico ed esplicito, inoltre, svuota di contenuto e di utilità ogni ragionamento in termini di dedotta responsabilità da contatto sociale.

Quanto sopra argomentato in ordine alla condotta del Giovannoni e, comunque, a una ratifica del suo operato, portano a respingere altresì la prospettata (sia pure in termini generici) responsabilità



contrattuale del Giovannoni.

Alla luce di tutto quanto detto, preso atto dell'accertamento in ordine all'apocrifia delle sottoscrizioni poste in calce agli ordini del 6.5.2005, 20.6.2006 e dei due ordini del 29.1.2008, va dichiarata la nullità di tali ordinativi, non risultando essere ascrivibili alla volontà negoziale degli attori.

Coinvolgendo tale declaratoria di nullità esclusivamente il rapporto negoziale intercorso tra gli attori e la Sempione SIM (trattandosi di operazioni antecedenti alla delega conferita al Giovannoni), si tratta di valutare la conseguente pretesa risarcitoria avanzata con il presente giudizio.

Senonchè deve osservarsi come il primo degli ordini in esame, ossia quello del 6.5.2005, riguardasse l'acquisto di 17.000 azioni Terna e la vendita di 1.000 azioni Fastweb: ebbene, dagli estratti in atti emerge come le azioni Terna siano state rivendute nello stesso giorno esattamente allo stesso prezzo di acquisto, mentre le azioni Fastweb siano state vendute conseguendo una plusvalenza di euro 939,70, ossia superiore agli importi addebitati a titolo di commissioni per l'acquisto e la vendita dei titoli Terna e per la vendita delle azioni Fastweb.

Considerato come parte attrice non abbia provato e, ancor prima, allegato che, qualora le azioni Fastweb non fossero state vendute, i Sirtori avrebbero ottenuto una maggiore plusvalenza, deve concludersi come dall'ordinativo in esame gli attori non abbiano riportato alcun danno, avendo, invece, conseguito un risultato complessivamente positivo.

Analogo discorso deve essere effettuato quanto all'ordine del 20.6.2006 di acquisto di 20.000 azioni Rodia, dal momento che risulta che le stesse siano state vendute poco dopo, con una plusvalenza di euro 1.000,00, superiore alle commissioni addebitate per la doppia operazione di acquisto e di vendita.

Stessa conclusione va affermata in relazione all'ordine di acquisto di 4.000 azioni Milano Assicurazioni del 29.1.2008, avendo gli attori conseguito dalla successiva vendita di tale titolo una



plusvalenza di euro 400,00, superiore alle commissioni addebitate.

Per l'ordine di vendita di 1.000 azioni Mariella Burani e di 10.000 azioni Screen Service, invece, non è possibile ricostruire il risultato netto dell'operazione, in quanto dalla documentazione riversata in atti non risulta individuato il prezzo di acquisto dei titoli; in difetto di tale allegazione, pertanto, deve concludersi come gli attori non abbiano provato di avere patito un danno suscettibile di essere risarcito per effetto di tali due operazioni non autorizzate.

Per tali ragioni, pertanto, alla declaratoria di nullità dei quattro ordini sopra indicati, non può conseguire alcuna condanna risarcitoria nei confronti di Sempione SIM.

L'accoglimento solo in parte della domanda (con rigetto della pretesa risarcitoria) e solo nei confronti di Sempione SIM, porta a configurare, relativamente al rapporto processuale fra tali due parti, una soccombenza reciproca, con conseguente compensazione delle spese di lite; parimenti, l'accertamento della falsità delle sottoscrizioni su quattro ordini a fronte del disconoscimento operato dagli attori in relazione alle firme apposte su 53 ordini, giustifica la compensazione fra tali parti anche delle spese di c.t.u.

Gli attori, invece, vanno condannati in via tra di loro solidale a rifondere il Giovannoni delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 13.800,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.800,00 per spese generali.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

- in parziale accoglimento delle domande proposte da Ambrogio, Samuele Angelo, Sabrina e Samantha Sirtori nei confronti di Sempione SIM, dichiara la nullità degli ordini di investimento/disinvestimento apparentemente a firma degli attori datati 6.5.2005, 20.6.2006 e



due del 29.1.2008;

- rigetta le domande attoree nei confronti di Renzo Giovannoni;
- compensa le spese di lite quanto al rapporto processuale intercorso fra gli attori e Sempione SIM;
- condanna gli attori in via tra di loro solidale a rifondere Renzo Giovannoni delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 13.800,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.800,00 per spese generali.

Così deciso in Milano il 20 ottobre 2016

Il giudice

Francesco Ferrari

